

## Foglio Informativo del Servizio/Prodotto

*Serie FI 0409bis*

### **SOVVENZIONI CHIROGRAFARIE AD IMPRESE**

*Misure temporanee in materia di “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti”*

*Sezione 2.2 del “Temporary Crisis Framework”*

*con la garanzia del “Fondo Di Garanzia per le PMI*

*(legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera “a”)*

*- tasso fisso e tasso variabile -*

*Serie FI 0409bis*

Condizioni praticate dal 01/01/2023

#### **INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Banca Popolare del Lazio

Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - cap 00049 – Velletri (Roma)

Tel.: 06964401 – Fax: 069628054

e-mail: [bpplazio@bpplazio.it](mailto:bpplazio@bpplazio.it) / Sito internet: [www.bpplazio.it](http://www.bpplazio.it)

Iscrizione albo delle banche autorizzate dalla Banca d'Italia n° 5237

Riferimenti del soggetto con cui si entra in contatto in caso di offerta fuori sede:

Nome e Cognome \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

#### **CHE COS'E' LA SOVVENZIONE**

La sovvenzione un finanziamento a breve, medio e lungo termine. In genere la sua durata va da un minimo di 4 mesi ed un massimo di 5 anni salvo quanto stabilito nelle condizioni economiche di seguito indicate.

Di solito viene richiesto per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento di immobili, ovvero per l'acquisto di impianti e macchinari o per le destinazioni indicate al successivo paragrafo “CHE COS'E' LA GARANZIA DEL FONDO CENTRALE PER LE PMI”

Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile. Le rate possono essere mensili, trimestrali o semestrali.

La durata medio-lunga del finanziamento (superiore ai 18 mesi) permette di avvalersi del regime fiscale agevolato.

In caso di estinzione anticipata (o di rimborso parziale) del finanziamento può essere richiesto – se previsto in contratto – un compenso onnicomprensivo.

**CHE COS'E' LA GARANZIA DEL FONDO CENTRALE PMI (legge 662/96) ai sensi degli “AIUTI SOTTO FORMA DI GARANZIE SUI PRESTITI (sezione 2.2 del Quadro temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia (di seguito “Temporary Crisis Framework” o “TCF”**

Il Fondo interviene su operazioni finanziarie, a favore di PMI, perfezionate da banche, intermediari finanziari ex art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 2003 n. 385 T.U.B., SFIS, SGR e Società di Gestione Armonizzate.

Il Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla Legge 23 dicembre 1996, n°662 costituito presso Medio Credito Centrale S.p.a, è uno strumento, nato per favorire l'accesso al credito delle PMI mediante il rilascio, a favore delle Banche e degli Intermediari finanziari (ex art. 107 del D. lgs. n. 385 del 1993), di **garanzie dirette, irrevocabili, incondizionate** ed escutibili "a prima richiesta", di cogaranzie, rilasciate in favore delle Banche congiuntamente a Confidi o agli altri Fondi di Garanzia, nonché di controgaranzie a prima richiesta a favore dei Confidi o di altri Fondi di garanzia che prestano garanzie alle Banche.

Il Fondo di Garanzia, pertanto, si pone l'obiettivo di sostenere lo sviluppo delle PMI italiane concedendo una **garanzia pubblica** a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche; l'impresa che necessita di un finanziamento può chiedere alla Banca di garantire l'operazione con la garanzia pubblica. L'attivazione di tale garanzia fornisce una parziale assicurazione dei crediti concessi; la Banca in caso di insolvenza dell'impresa è risarcita dal Fondo gestito da Medio Credito Centrale Spa.

L'impresa che richiede l'accesso al credito con garanzia del Fondo deve essere in grado di rimborsarlo; pertanto, **deve essere economicamente e finanziariamente sana** sulla base di appositi modelli di valutazione all'uopo predisposti che utilizzano dati di bilancio (e delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi.

Possono essere garantite le imprese italiane che rispettano i parametri dimensionali delle PMI, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 e dall'Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea: singolarmente o tra loro collegate e/o associate debbono avere meno di 250 occupati ed un fatturato annuo inferiore a 50 mln di euro o, in alternativa, il totale di bilancio deve essere inferiore a 43 mln di euro.

La Banca concede alle PMI richiedenti, finanziamenti sotto forma di finanziamenti chirografari a breve, medio e lungo termine con garanzia diretta del Fondo per finalità previste dalla normativa emanata dal Gestore – MCC con Disposizione Operativa pubblicata sul sito [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it) nonché dal Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23.

La copertura della garanzia diretta opera in funzione della tipologia dell'operazione fino alla concorrenza dell'80% del finanziamento concesso.

L'importo massimo finanziabile è commisurato a parametri ben identificati nel citato Decreto e meglio esplicitati nel prosieguo per ciascuna tipologia di operazione; in ogni caso, l'importo massimo che può essere complessivamente **garantito** dal Fondo per singola impresa beneficiaria è pari a € 5.000.000.

L'intervento del Fondo di Garanzia può essere richiesto da parte della PMI anche per il tramite di Confidi e/o Consorzi di Garanzia; in tali casi, è previsto il pagamento di una commissione al Confidi e/o al Consorzio di Garanzia per il rilascio della garanzia.

Per ulteriori informazioni si rinvia al sito istituzionale del Fondo di Garanzia all'indirizzo <http://www.fondidigaranzia.it/>.

## I TIPI DI SOVVENZIONI E I LORO RISCHI

### Sovvenzione a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata della sovvenzione sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

## Sovvenzione a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

### Rischi specifici legati alla tipologia di contratto “sovvenzioni chirografarie a tasso fisso”:

Il rischio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

### Rischi specifici legati alla tipologia di contratto “sovvenzione a tasso variabile”

Alle tipologie di sovvenzione a cui è applicato o può essere applicato in uno specifico periodo di tempo un tasso variabile, secondo l'andamento di uno o più parametri di riferimento indicati nel contratto, la Banca può applicare un tasso minimo comprensivo di spread svincolato dai parametri di indicizzazione suddetti, come indicato in dettaglio nelle condizioni economiche “tasso minimo”.

Il rischio principale delle sovvenzioni a tasso variabile è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### Quanto può costare la sovvenzione

#### Tasso Effettivo Globale (TAEG) – Tasso fisso

**9,61%**

Calcolato su un capitale di euro 100.000,00 per la durata di anni 8 con periodicità di rimborso mensile al tasso d'interesse nominale annuo del 8,62% (IRS 8y + 5,50 p.p. di spread).

Oneri e spese che determinano il TAEG:

imposta sostitutiva dello 0,25% calcolata sull'importo del capitale erogato; spese d'istruttoria 1,00% calcolate sul capitale erogato, costo della garanzia di MCC pari all'1,00% dell'importo garantito (€ 80.000,00)

#### Tasso Effettivo Globale (TAEG) – Tasso variabile

**8,06%**

Calcolato su un capitale di euro 100.000,00 per la durata di anni 8 con periodicità di rimborso mensile al tasso d'interesse del 7,20% (parametro media Euribor 1 mese lettera/base 360 pari a 1,70 maggiorata dello spread di 5,50 p.p.);

oneri e spese che determinano il TAEG:

imposta sostitutiva dello 0,25% calcolata sull'importo del capitale erogato; spese d'istruttoria 1,00% sul capitale erogato, costo della garanzia di MCC pari all'1,00% dell'importo garantito (€ 80.000,00)

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto .

Per le operazioni a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento del parametro di riferimento

### Finanziamenti per esigenze di liquidità volta a sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia – Sezione 2.2 del Quadro temporane di crisi

	VOCI	COSTI
<b>Importo</b>	Importo dell'operazione finanziaria, sommato agli importi delle altre operazioni finanziarie già garantite ai sensi del punto 2.2 e 2.3 del TCF, non può essere superiore a 5 milioni di euro e superiore, alternativamente, a: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 15% dell'importo medio dei ricavi delle vendite e prestazioni degli ultimi tre esercizi conclusi del soggetto beneficiario finale</li> <li>✓ 50% dei costi sostenuti per l'energia nei dodici mesi precedenti alla sottoscrizione della richiesta di agevolazione.</li> </ul>	
<b>Durata</b>	Max. 96 mesi	

<b>Soggetti beneficiari</b>	imprese la cui esigenza di liquidità è direttamente o indirettamente connessa al grave turbamento dell'economia causato dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina e dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalla contromisure adottate dalla Federazione Russa			
<b>Finalità</b>	a) Liquidità b) Investimenti c) Rinegoziazioni e consolidamenti			
<b>Garanzia del FdG</b>	a) <b>80%</b> in favore di operazioni finanziarie a fronte di investimento ovvero per operazioni finanziarie diverse dagli investimenti, in favore di imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione b) <b>60%</b> in favore di operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore delle imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione.			
<b>Tasso di interesse nominale annuo (tasso variabile)</b>	Media mensile <b>Euribor</b> a 1 mese lettera/base 360 = <b>1,70%</b> Media mensile <b>Euribor</b> a 3 mesi lettera/base 360 = <b>2,05%</b> Media mensile <b>Euribor</b> a 6 mesi lettera/base 360 = <b>2,55%</b>  <i>arrotondata ai 5 centesimi superiori, rilevata mensilmente dall'EMMI – European Money Markets Institutes - e pubblicata sui principali quotidiani e settimanali a carattere finanziario e relativa per quanto concerne la misura iniziale, al mese precedente quello di stipula del contratto di finanziamento e, di seguito, relativa al primo dei due mesi solari precedenti quello di applicazione del tasso.</i>  Il tasso come sopra rilevato è maggiorato dello spread appresso indicato.			
<b>Tasso di interesse nominale annuo (tasso fisso)</b>	<b>Eurirs 5y lettera = 3,18%</b> <b>Eurirs 8y lettera = 3,12%</b> <i>(rilevazione del 30/12/2022)</i>  Il tasso come sopra rilevato è maggiorato dello spread appresso indicato.			
<b>Spread</b>	<b>Classe rating Blu Banca</b>	<b>Classi di merito MCC</b>	<b>Finanziamenti &lt;=60 mesi</b>	<b>Finanziamenti &gt;60 mesi</b>
	AAA – AA - A	1	2,50	2,80
	A – BBB	2	2,75	3,00
	BB – B	3	3,50	3,75
	CCC	4	4,25	4,50
	CC – C	5	5,25	5,50
	No rating		3,50	3,75
<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Pari al tasso di ammortamento (tasso di interesse nominale annuo)			
<b>Tasso di mora</b>	Tasso d'interesse applicato tempo per tempo all'operazione, aumentato di 3 (tre) punti percentuali			

<b>Spese per la stipula del contratto</b>	<b>Istruttoria</b>	• 1% dell'erogato
<b>SPESE</b>	<b>Spese per la gestione del rapporto</b>	
	<b>Gestione pratica</b>	Non prevista
	<b>Incasso rata</b>	ESENTE
	<b>Accollo mutuo</b>	Non prevista

	<b>Invio lettere di sollecito per mancato pagamento</b>	Euro 5,16			
	<b>Commissioni mensili pro-rata mese</b>	Non previste			
	<b>Spese per certificazioni interessi</b>	Euro 5,16			
	<b>Invio estratto conto/comunicazioni periodiche online</b>	Zero			
	<b>Invio estratto conto/comunicazioni periodiche cartaceo</b>	<b>Area di destinazione Porto</b>	<b>Area Metropolitana (AM)</b>	<b>Capoluogo di Provincia (CP)</b>	<b>Area Extraurbana (EU)</b>
		<b>fino a 3 fogli</b> (costo comprensivo di IVA)	0,3504	0,5004	0,6004
	<b>da 4 a 9 fogli</b> (costo comprensivo di IVA)	0,5704	0,8204	1,0704	
<b>Commissione omnicomprensiva per estinzione anticipata</b>	1,00 % calcolata sul capitale rimborsato anticipatamente				
<b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>	<b>Tipo di ammortamento</b>	progressivo "francese"			
	<b>Tipologia di rata</b>	costante			
	<b>Periodicità delle rate</b>	mensile			

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

#### CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso di interesse Applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per €100.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
7,20 % variabile	8	€ 1.373,35	€ 1.475,42	€ 1.275,54
8,62 % fisso	8	€ 1.445,38	=====	=====

(\*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet [www.blubanca.it](http://www.blubanca.it)

#### ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

- ✓ **IMPOSTA:** Per le operazioni di durata superiore a 18 mesi e giorni 1, la banca ha optato per l'applicazione delle disposizioni di cui agli art. 15 e segg. del DPR 29.09.1973, n.601 (imposta sostitutiva).
- ✓ **COSTO DELLA GARANZIA:** Per la concessione della garanzia da parte del Fondo di Garanzia l. 662/96 la commissione, quando dovuta è diversificata in funzione:
  - dell'ubicazione territoriale dell'impresa
  - delle dimensioni aziendali (micro, piccola o media)Il costo massimo attualmente previsto è pari all'1% dell'importo garantito.
- ✓ **COSTO MANCATO PERFEZIONAMENTO:** Nei casi in cui, a seguito della delibera di ammissione del Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia, il finanziamento garantito non sia successivamente perfezionato per ragioni imputabili all'impresa beneficiaria, la Banca si riserva, laddove previsto, la facoltà di richiedere il pagamento di una commissione d'importo pari ad euro 300,00 (trecento) a titolo di recupero delle spese reclamate dal Fondo.

## TEMPI DI EROGAZIONE

- Durata dell'istruttoria: **massimo 60 giorni**
- Disponibilità dell'importo: **giorno di erogazione**

## ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI

### Estinzione anticipata

Il Cliente può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, la sovvenzione o il prestito, senza penalità od oneri aggiuntivi, versando il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento e una somma non superiore all'1% del capitale residuo, se prevista dal contratto.

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione di quanto ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del prestito.

### Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il Cliente non dovrà sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio: commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio contratto.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La Banca provvederà a chiudere il rapporto contrattuale immediatamente al ricevimento della richiesta da parte del Cliente.

### Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla banca, per lettera raccomandata A/R o per via telematica, inviandolo all'Ufficio Reclami della Banca Popolare del Lazio- Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 – 00049 - Velletri (RM) – E-mail: [bplazio@bplazio.it](mailto:bplazio@bplazio.it) – [ufficio.reclami@pec.bplazio.it](mailto:ufficio.reclami@pec.bplazio.it), che provvederà a rispondere entro 60 giorni.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi presso gli sportelli di Blu Banca

Se sorge una controversia con la Banca/Intermediario, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca/Intermediario, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi a:

- Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, telefono 06/674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), oppure rivolgersi presso gli sportelli di Blu Banca.
- .

## LEGENDA

Consorzi Fidi (Confidi)	I consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese socie per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorire il finanziamento delle imprese socie da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario
C.C.I.A.A. di ROMA	Ente istituzionale che promuove lo sviluppo del territorio e delle sue imprese
Imposta sostitutiva	Imposta pari allo 0,25% (prima casa) della somma erogata in caso di acquisto, costruzione, ristrutturazione della prima abitazione e per altre finalità. In caso di acquisto, costruzione e ristrutturazione dell'abitazione diversa dalla prima casa, si applica la percentuale pari al 2,00%. L'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 17 del DPR 29.09.1973, n.601, comprende anche le imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali e viene applicata in luogo delle stesse.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota capitale.	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito
Quota interessi.	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.



Spread.	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica, di riscossione della rata e dell'imposta sostitutiva ai sensi del DPR 601/73. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.